



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE
DEL 10 gennaio 2014**

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100,
recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14
agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
ottobre 2013, n. 119;

CONSIDERATO che nei giorni 7 ed 8 ottobre
2013 il territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e
Scanzano Jonico in provincia di Matera è stato colpito da eventi
meteorologici di eccezionale intensità, provocando l'evacuazione di
alcune famiglie dalle loro abitazioni;

CONSIDERATO che i summenzionati eventi hanno
determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle
persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

CONSIDERATO, altresì, che tali fenomeni hanno
causato danni alle strutture arginali, alle infrastrutture viarie ed idriche,
nonché alle opere di bonifica ed irrigazione, agli edifici pubblici e
privati, determinando, quindi, forti disagi alla popolazione interessata;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO, inoltre, che l'esondazione di corsi d'acqua ha provocato allagamenti, l'interruzione di collegamenti viari e dei servizi essenziali, nonché una grave compromissione delle attività produttive;

RITENUTO pertanto necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

TENUTO CONTO che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

VISTE le note della Regione Basilicata del 29 ottobre e del 20 novembre 2013;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile in data 12 e 13 novembre 2013;

RITENUTO quindi che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DELIBERA:

ART. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Basilicata provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.
4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di 6,5 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità.

La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2014

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri